

N. [REDACTED] R.G.

M. MULLI Sc.T.
N. SPINELLI Cron.
N. SCOPPIA Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, I Sez. civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato

da

[REDACTED] S.P.A., con l'avv. [REDACTED]

- attrice -

contro

[REDACTED] S.P.A., con l'avv. [REDACTED]

- convenuta -

In punto: domanda di condanna alla restituzione di pagamento di indebito e condanna al risarcimento dei danni.

Conclusioni di merito delle parti: come da udienza del 7 dicembre 2010

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice, con riferimento alle operazioni registrate su due conti correnti bancari in essere presso la sede della convenuta di Brescia, via [REDACTED] premesso



che in relazione ad essi la il [REDACTED]:

- ha applicato un tasso di interessi superiore a quello consentito dalla l. 108/96;
- ha proceduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- ha illegittimamente addebitato somme a titolo di commissione massimo scoperto mentre tali importi non sono dovuti in quanto la relativa clausola apposta sui contratti di conto corrente deve considerarsi nulla poiché priva dell'indicazione specifica della natura, entità e della periodicità di ogni commissione applicata;
- ha accreditato somme con valuta sensibilmente successiva al giorno delle operazioni e, al contempo, ha addebitato somme con valuta sensibilmente antecedente al giorno delle operazioni, determinando un sistema di valute fittizie in spregio alle regole sulla trasparenza bancaria,

ha convenuto in giudizio il [REDACTED] chiedendone la condanna alla restituzione delle somme da quest'ultimo indebitamente trattenute nonché la condanna al risarcimento dei danni consequenziali.

Con comparsa di risposta si è costituita la banca convenuta la quale ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e ha contestato in fatto e in diritto le pretese attoree chiedendone il rigetto. In particolare la convenuta ha sostenuto l'inammissibilità di ogni domanda dell'attrice in quanto quest'ultima non ha mai contestato, entro il relativo termine di 60 giorni, gli estratti conto inviati dalla banca.

Una volta rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione, eccezione costantemente riproposta da parte convenuta nel corso del giudizio (e di cui in questa sede si conferma l'infondatezza, in quanto può ritenersi che l'atto di citazione

contenga gli elementi minimi dell'oggetto e delle ragioni della domanda idonei a consentire -come in effetti è avvenuto -l'espletamento di un effettivo contraddittorio tra le parti), in corso di causa è stata espletata CTU in ordine alla verifica contabile delle poste asseritamente trattenute senza titolo dalla banca.



Il CTU, al termine dei relativi accertamenti, è giunto a due diverse valutazioni considerando da un lato la data effettiva delle operazioni e dall'altro la data di valuta delle stesse.

In particolare, considerando quale riferimento cronologico delle poste la data di ogni operazione (anziché la valuta registrata dalla banca), il CTU, nella prima stesura della propria relazione, ha concluso che sul c/c n. [REDACTED] gli interessi ultralegali calcolati trimestralmente e addebitati dalla banca ammontano a € 109.009,72 (pari alla differenza tra l'importo di € 149.430,28 addebitato dalla banca e il valore degli interessi legali calcolati dal CTU pari a € 40.420,57) mentre sul c/c n. [REDACTED] gli interessi ultralegali calcolati trimestralmente e addebitati dalla banca ammontano a € 886,71 (pari alla differenza tra l'importo di € 1574,37 addebitato dalla banca e il valore degli interessi legali calcolati dal CTU pari a € 687,66).

In relazione alla commissione di massimo scoperto, invece, il CTU ha rilevato l'insussistenza di addebiti relativamente al c/c n. [REDACTED] mentre in relazione al c/c n. [REDACTED] il valore delle somme addebitate a tale titolo è stato conteggiato in € 16.593,49.

In seguito, su istanza di parte e ottemperando al provvedimento del G.I., il CTU ha redatto una relazione supplementare effettuando nuovi calcoli utilizzando come parametro, per il calcolo degli interessi ultralegali, il tasso nominale massimo dei

buoni del tesoro annuali anziché quello, utilizzato in precedenza, del tasso legale.

In base a tale parametro, considerato quale riferimento cronologico delle poste la data di ogni operazione (anziché la valuta registrata dalla banca), il CTU ha quindi concluso che sul c/c n. [REDACTED] gli interessi sui saldi passivi calcolati al tasso nominale annuo del 5,21% ammontano a € 63.987,06 e pertanto sono inferiori di € 85.443,23 all'importo capitalizzato dalla banca pari a € 149.430,28, mentre gli interessi sui saldi attivi calcolati al tasso nominale annuo del 3,69% ammontano a € 5.377,66 e pertanto risultano superiori di € 5.367,45 all'importo capitalizzato dalla banca pari a € 1,21 mentre sul c/c n. [REDACTED] gli interessi sui saldi passivi calcolati al tasso nominale annuo del 5,21% ammontano a € 1.326,94 e pertanto sono inferiori di € 274,43 all'importo capitalizzato dalla banca pari a € 1.574,37, mentre non si sono verificati saldi attivi.

Tali risultanze della CTU devono essere condivise dal Tribunale in quanto congruamente motivate, supportate da idonei conteggi ed esenti da vizi logici.

In particolare deve ritenersi condivisibile l'ultimo parametro utilizzato in quanto rispettoso del criterio di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B..

In base a tale norma, infatti, nel caso in cui i contratti siano privi della indicazione del tasso di interesse, si applicano "a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive".

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che i contratti in oggetto risultano privi della

indicazione specifica relativa alla pattuizione degli interessi nonché alla "commissione massimo scoperto": tale circostanza, infatti, è stata allegata da parte attrice e mai contestata da parte convenuta.

Ne consegue che devono ritenersi illegittime le operazioni effettuate dalla banca con riferimento sia all'addebito degli interessi ultralegali, sia all'applicazione delle "commissioni massimo scoperto".



La prassi illegittima deve ritenersi l'operazione di calcolo degli interessi sugli interessi secondo il noto meccanismo della capitalizzazione trimestrale, in ossequio all'insegnamento adottato dalla S.C. sin dal 1999 con la nota pronuncia n. 2374 del 16 marzo, con motivazione fatta propria anche dalle Sezioni Unite n. 4.11.2004, n. 21095, secondo cui il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sistematicamente inserito dagli istituti di credito nei contatti conclusi mediante formulari, non ha mai costituito un uso normativo e pertanto la relativa clausola è insanabilmente nulla.

Ne consegue che risulta fondata la domanda di parte attrice di restituzione di tutte le somme trattenute indebitamente dalla banca in applicazione di tali illegittime operazioni.

Eguale non consentita deve ritenersi la prassi della banca di postergazione ed antergazione della valuta rispetto alla data effettiva delle singole operazioni, con conseguente guadagno nell'applicazione degli interessi debitori e creditori, non risultando neanche essa in alcun modo pattuita, in spregio all'art. 1284 III comma c.c. (da intendersi riferito anche alla decorrenza degli interessi). Ciò premesso, all'attore devono essere restituite le somme indebitamente versate a titolo di interessi

ultralegali (previa sostituzione, al tasso di interesse praticato dalla banca, di quello di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., prendendo in considerazione per i predetti calcoli la data effettiva delle singole operazioni e non quella delle valute), di capitalizzazione trimestrale e di commissioni massimo scoperto.

A tal proposito si rileva che la relativa domanda di restituzione per tutte le causali sopra enunciate risulta ricompresa in quella - più ampia - formulata da parte attrice in sostituzione, e che di conseguenza deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte convenuta di inammissibilità della domanda - poiché nuova - di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca relativamente agli interessi calcolati oltre il limite di legge.

E' inoltre infondata, e deve essere quindi rigettata, anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla intangibilità delle risultanze degli estratti conto per mancata contestazione degli stessi ad opera del correntista nel termine di legge, poiché, come è noto, tali contestazioni attengono alla sussistenza o meno delle operazioni annotate e non certo alla loro legittimità o validità.

E' invece infondata la domanda di parte attrice di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute per diretta applicazione di interessi usurari, in quanto relativamente a tale pretesa l'attrice non ha fornito (né ha offerto di fornire) alcun elemento di prova a sostegno della propria tesi.

E' parimenti infondata anche la domanda di parte attrice di condanna della banca al risarcimento del danno relativamente a tutte le condotte sopra descritte, in quanto relativamente a tale pretesa l'attrice non ha non solo provato ma nemmeno allegato qualsivoglia elemento di pregiudizio attuale e concreto ulteriore rispetto al diritto alla

restituzione dell'indebitato di cui sopra.

In entrambi i casi, dunque, tali domande devono essere rigettate in ossequio al principio della prova di cui all'art. 2697 c.c..

Per tutto quanto esposto deve pertanto concludersi che la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di € 107.678,6 (di cui € 85.443,23 quale somma indebitamente trattenuta dalla banca sul c/c n. [REDACTED] a titolo di interessi passivi, € 5.367,45 quale somma indebitamente trattenuta dalla banca sul c/c n. [REDACTED] a titolo di interessi attivi, € 274,43 quale somma indebitamente trattenuta dalla banca sul c/c n. [REDACTED] a titolo di interessi passivi, oltre a € 16.593,49 relativamente alle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di "commissioni massimo scoperto" sul c/c n. [REDACTED]), oltre agli interessi legali su tale somma decorrenti, come richiesto da parte attrice, dalla data di introduzione del presente giudizio fino al saldo effettivo ed oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma la quale deve quantificarsi nella eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. (cfr. Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19499).

Le ulteriori domande attoree, invece, devono essere rigettate in quanto infondate.

Stante la reciproca soccombenza (determinata, oltre che dall'accoglimento di alcune domande attoree in misura inferiore a quanto richiesto, anche dal rigetto di ulteriori ed autonome domande formulate dalla stessa parte), le spese di lite sono compensate per l'intero fra le parti.

Per lo stesso motivo gli oneri di CTU sono posti in via definitiva a carico di

entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 107.678,6 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di introduzione del presente giudizio fino al saldo effettivo ed oltre alla rivalutazione monetaria da quantificarsi nella eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.;

rigetta nel resto;

compensa per l'intero fra le parti le spese di lite;

pone gli oneri di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.

Bergamo, 2 maggio 2011



Il Giudice
Pott. Andrea Carli

Depositato in cancelleria
Bergamo, il 13 GIU. 2011
Cancelliere CI
(*Maria Maddalena Pastorelli*)